



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

SETTORE URBANISTICA

Determinazione N. settoriale 79 del 01-07-2026 (Reg. gen. N. 656)

OGGETTO:	PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 45 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ANNULLAMENTO CRITERIO C3 DELL'ALLEGATO 4 A) E 4 B) E CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA
-----------------	--

L'anno duemilaventisei il giorno uno del mese di luglio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SETTORE URBANISTICA, Arch. Cadei Cinzia, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visti gli artt.107 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in merito alle competenze di gestione dei responsabili di servizio, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come autorizzazioni, concessione o analoghi.

Preso atto che il Sindaco con decreto n. 7 del 01/04/2026 ha conferito al sottoscritto, quale Responsabile del Settore, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché l'incarico di E.Q. di cui agli artt.16 e segg. Del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022.

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con gli artt. 104 e 105 del D.Lgs 31.03.1998 n.112 è stato disposto il generale trasferimento delle funzioni gestorie delle aree demaniali marittime in favore delle Regioni e degli Enti Locali;
- con la Legge Regionale n.13 del 28.04.1999 e ss.mm.ii. (e, poi, con la Legge Regionale n. 26 del 10.11.2017) è stato confermato tale quadro di competenze in materia di demanio marittimo, che vede la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti locali territoriali e la titolarità del bene in capo allo Stato.

PREMESSO che il diritto unionale (artt. 49 e 56 del TFUE e l'art. 12 della direttiva servizi n. 2006/123/Ce) impone di riassegnare le aree demaniali mediante procedure selettive aperte alla concorrenza.

VISTA la Legge 118/2022 e s.m. con cui sono state emanate disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, in particolare gli artt. 3 e 4 del Capo II relativamente all'efficacia delle concessioni e in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico – ricettive e sportive.

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 95 del 15/05/2026 con cui sono stati approvati i seguenti documenti di gara per la procedura comparativa per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per le categorie dell'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.:

- Disciplinare di gara
- Allegato 1. Elenco dei compendi demaniali, con indicazione della numerazione indicata nel PUD comunale oltre che della denominazione dell'attuale insegna dello stabilimento balneare o dell'attività e del numero, da 1 a 45, assegnato ai fini dell'espletamento della procedura;
- Allegato 4. Prospetti dei criteri comparativi da applicare rispettivamente per le categorie lettera a), b), d) e d) bis per "Bagno di Beneficenza".

RICHIAMATA la determina del Settore Urbanistica-Demanio Marittimo n. 57/476 del 15/05/2026 con cui:

- in esecuzione alla delibera di Giunta Comuna n. 95 del 15/05/2026 e come da documentazione con la stessa approvata, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per assegnare numero 45 concessioni demaniali marittime turistico ricreative, per le categorie individuate all'art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. vocate ad uso turistico ricreativo al fine di garantire un utilizzo delle stesse rispondenti ad un "*più rilevante interesse pubblico*", come prescritto dall'articolo 37 del Codice della Navigazione;
- è stata approvata tutta la seguente documentazione di gara, depositata agli atti dell'Ufficio Demanio Marittimo:
Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - Allegato 1. Elenco dei compendi demaniali oggetto di possibile concessione, con indicazione della numerazione indicata nel PUD comunale oltre che della denominazione dell'attuale insegna dello stabilimento balneare o dell'attività e del numero, da 1 a 45, assegnato ai fini dell'espletamento della procedura;
 - Allegato 2. Stralcio cartografico di inquadramento di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)
 - Allegato 3. Concessioni demaniali pregresse di ogni singolo compendio demaniale marittimo (lotto)
 - Allegato 4. Prospetti dei criteri comparativi da applicare rispettivamente per le categorie lettera a), b), d) e d)bis per "Bagno di Beneficenza";
 - Allegato 5. Modello A – Domanda di partecipazione con modello dichiarazione Privacy.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 118/2022, gli allegati approvati sono pubblicati dal giorno 15/05/2026 sul sito del Comune di Laigueglia, in amministrazione trasparente-bandi e gare – anno 2026 nella sezione “procedure di gara n. 45 concessioni demaniali marittime”, oltre per estratto su GUUE, GURI e Burl.

VISTA la richiesta di chiarimento relativa al criterio C3 dell'allegato 4a) e dell'allegato 4 b) che, al fine dell'attribuzione del punteggio all'offerta, valorizzava l'Impegno al mantenimento dei livelli occupazionali e precisamente: per i concessionari uscenti: valutazione dell'impegno formale a mantenere i livelli occupazionali attuali; per i nuovi soggetti istanti: attribuzione di punteggio a fronte dell'inserimento nell'istanza della dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, i lavoratori già impiegati dal concessionario uscente e che traggano da detto lavoro la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare:

- prot. 9397 del 08.06.2026 – chiarimento n. 17
- prot. 9482 del 09.06.2026 - chiarimento n. 18
- prot. 10299 del 18.06.2026 – chiarimento n. 30.7

CONSIDERATO che il criterio C3, sebbene in linea con l'art. 4 comma 6 della legge 118/2022 che prevede: *“Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità”* tra cui quello del comma m) *“il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.”*, e con il Vademecum elaborato dalla Regione Liguria del 17/12/2025, in sede operativa ha presentato profili di inapplicabilità.

ATTESO CHE infatti, essendo il Comune nell'oggettiva impossibilità di acquisire autonomamente *“il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”*, si è reso necessario acquisirlo formalmente all'esterno.

CONSIDERATO che pertanto come anche da indicazioni del *“vademecum dei criteri e delle procedure applicative per la trattazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive”* della Regione Liguria, approvato con decreto n. 9247 del 17/12/2025, è stato richiesto ai concessionari uscenti il numero dei lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nella stagione balneare 2025 da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

VALUTATE le diversificate/incomplete risposte scritte fornite dai concessionari uscenti, alla richiesta del Comune del numero dei lavoratori dipendenti che hanno ricevuto nel 2025 da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, quali:

- non aver risposto nulla entro i termini assegnati;
- aver puntualizzato di essere nell'oggettiva impossibilità di soddisfare la richiesta, non potendo dichiarare che lo stipendio costituisca o meno per il lavoratore subordinato *“Fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”*, confidando in una revisione della richiesta limitata ad indicare il numero dei lavoratori;
- aver indicato il numero dei lavoratori dipendenti nella stagione balneare 2025 per i quali il lavoro era fonte prevalente di reddito per sé e famiglia,
- aver indicato il numero dei lavoratori dipendenti nella stagione balneare 2025 per il quale il lavoro era fonte prevalente di reddito per sé e famiglia senza indicare il regime orario, tempo pieno o parziale;
- aver indicato il numero dei lavoratori dipendenti nella stagione balneare 2025 ma specificando che non rientra nella sfera di cognizione del datore di lavoro sapere se lo stipendio corrisposto ha costituito per il lavoratore *“la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”*.

RICONOSCIUTO conseguentemente di impossibile applicazione il criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b), anche in quanto l'acquisizione da parte dei concessionari uscenti del numero dei lavori

dipendenti il cui stipendio è stato nella stagione balneare 2025 prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare effettivamente può non rientrare nella sfera di cognizione del datore di lavoro come dichiarato da vari concessionari uscenti.

RICHIAMATA a questo punto la determina del Settore Urbanistica-Demanio Marittimo n. 75/641 del 29.06.2026, con la quale, entro il termine ultimo per fornire risposta ai chiarimenti richiesti:

- 1- è stato stabilito che il criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b) vada inteso nel senso che il punteggio massimo venga senz'altro attribuito a fronte dell'impegno del concorrente a conservare i pregressi livelli occupazionali, rettificando il criterio C3;
- 2- In risposta ai chiarimenti 17,18 e 30.7 sono stati resi noti i livelli occupazionali di ciascun lotto, con la tabella riepilogativa del numero dei lavori dipendenti della stagione estiva 2025, risultante dalle dichiarazioni rese al riguardo dai gestori uscenti e/o dalle relative visure camerali.

ACQUISITE le osservazioni scritte pervenute nelle immediate ore successive da alcuni concessionari uscenti, con cui viene evidenziato che la tabella riepilogativa del numero dei lavori dipendenti della stagione estiva 2025, elaborata sulla base delle dichiarazioni rese al riguardo, comprende solo quei dipendenti il cui stipendio è prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare e non tutti gli altri dipendenti, pertanto chiedendo la modifica della tabella pubblicata.

VERIFICATO che il criterio C3 dell'allegato 4a) e 4 b), ancorché come sopra rettificato, continua a mantenere profili di criticità non superabili, come anche confermato dal Legale dell'Ente, poiché esso - in sede di elaborazione e presentazione delle offerte - è suscettibile di ingenerare nei potenziali partecipanti alla procedura di gara in oggetto confusione, incertezza ed errori di valutazione nella formulazione dell'offerta in quanto ad oggi finisce per dipendere da un dato incerto, e contestabile e - in sede di verifica da parte del Comune dei requisiti, delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti dai partecipanti - di fatto non verificabile.

RAVVISATA pertanto la necessità ed urgenza di non ingenerare ulteriore confusione circa l'interpretazione e l'applicazione del criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b), salvaguardando la procedura di gara e la par condicio dei potenziali partecipanti.

PRESO ATTO che il termine di scadenza per presentare le offerte è il giorno 06/07/2026 e ad oggi 01/07/2026 non sono ancora pervenute al protocollo del Comune di Laigueglia offerte.

VISTA la delibera di G.C. n. 131 del 01/07/2026 con cui l'Amministrazione Comunale, per le motivazioni in appresso, ha espunto il criterio C3 dell'allegato 4a) e 4b) della procedura di gara per l'assegnazione di n. 45 concessioni demaniali marittime:

- ridefinendo pertanto che il punteggio massimo complessivo attribuibile all'offerta, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, con riferimento all'allegato 4 a) è 98 punti e all'allegato 4 b) è 97 punti;
- differendo i termini delle ore 13:00 del 06/07/2026 per presentare le offerte al protocollo del Comune di Laigueglia alle ore 13.00 del 28/08/2026.

RITENUTO, per i motivi sopra espressi e in esecuzione alla delibera di G.C. n.131 del 01/07/2026, di espungere il criterio C3 dell'allegato 4a) e 4b) della procedura di gara per l'assegnazione di n. 45 concessioni demaniali marittime:

- ridefinendo pertanto che il punteggio massimo complessivo attribuibile all'offerta, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, con riferimento all'allegato 4 a) è 98 punti e all'allegato 4 b) è 97 punti;
- differendo i termini delle ore 13:00 del 06/07/2026 per presentare le offerte al protocollo del Comune di Laigueglia alle ore 13.00 del 28/08/2026.

RITENUTO pertanto approvare **avviso da pubblico** con cui in riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione di n. 45 concessioni demaniali marittime viene reso noto che:

- **Il criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b)**, a seguito della determina n. 79/656 del 01/07/2026 in esecuzione alla delibera di G.C. n. 131 del 01/07/2026, è espunto;
- pertanto il **punteggio massimo complessivo** attribuibile all'offerta, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, con riferimento all'**allegato 4 a) è 98 punti** e all'**allegato 4 b) è 97 punti**.
- **Il termine** delle ore 13:00 del 06/07/2026 per presentare al protocollo del Comune di Laigueglia le offerte **viene differito alle ore 13.00 del 28/08/2026**.

DI DARE ATTO che l'avviso dovrà essere pubblicato ai sensi art 4 comma 2 della L. 118/2022 all'Albo Pretorio istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente", sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria BURL e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte I, V serie speciale e sulla GUUE.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cinzia Cadei, Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio e Demanio Marittimo.

APPURATO che non sussistono conflitti di interesse con conseguente rispetto degli obblighi di astensione ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laigueglia.

ACCERTATA altresì la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse per il sottoscritto ex art 6 bis della Legge 241/90.

VISTO il Codice della Navigazione e il Regolamento ad esso riferito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2026, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026/2028 (art. 170, comma1, D.Lgs. 267/2000);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001).

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2026, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 ed affidato ai responsabili di settore le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa e contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE che, in esecuzione alla delibera di G.C. n.131 del 01/07/2026 in riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione di n. 45 concessioni demaniali marittime:

- **Il criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b)**, è espunto;
- il **punteggio massimo complessivo** attribuibile all'offerta, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, con riferimento all'**allegato 4 a) è 98 punti** e all'**allegato 4 b) è 97 punti**.
- **Il termine** delle ore 13:00 del 06/07/2026 per presentare al protocollo del Comune di Laigueglia le offerte **viene differito alle ore 13.00 del 28/08/2026**.

DI APPROVARE l'avviso da pubblico con cui in riferimento alla procedura di gara per l'assegnazione di n. 45 concessioni demaniali marittime viene reso noto che:

- **Il criterio C3 dell'allegato 4 a) e 4 b)**, a seguito della determina n. 79/656 del 01/07/2026 in esecuzione alla delibera di G.C. n. 131 del 01/07/2026, è espunto;
- Pertanto il **punteggio massimo complessivo** attribuibile all'offerta, di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, con riferimento all'**allegato 4 a) è 98 punti** e all'**allegato 4 b) è 97 punti**.
- **Il termine** delle ore 13:00 del 06/07/2026 per presentare al protocollo del Comune di Laigueglia le offerte **viene differito alle ore 13.00 del 28/08/2026**.

DI DARE ATTO che l'avviso pubblico riferito a quanto approvato sopra, dovrà essere pubblicato ai sensi art 4 comma 2 della L. 118/2022 all'Albo Pretorio istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente", sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria BURL e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte I, V serie speciale e sulla GUUE.

DI DARE ATTO che l'allegato 4a) e 4 b) con il criterio C3 espunto e il punteggio massimo complessivo attribuibile all'offerta aggiornato, vengono pubblicati sul sito del Comune di Laigueglia nella sezione Amministrazione Trasparente, dove è pubblicata la documentazione di gara.

DI DATE ATTO che avendo espunto il criterio C3 dell'allegato 4a) e 4 b) di conseguenza le risposte ai chiarimenti n. 17, 18 e 30.7, non sono da ritenersi valide e pertanto dovrà essere riformulata la risposta ai rispettivi quesiti.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza.

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Cinzia Cadei

(originale sottoscritto agli atti del Comune)

Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art.151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art.184, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.

Si rifiuta il visto in quanto: _____

_____.

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento è trasmesso all'ufficio Segreteria per il suo inserimento nella raccolta ufficiale.

Laigueglia,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. SIMONETTA MISSAGLIA